

## ALLEGATO "B" REP. 96008 RACC. 40865

### STATUTO SOCIALE

#### ***Titolo I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO, CONTROLLO ANALOGO***

##### **Art. 1 (Denominazione)**

È costituita una società per azioni denominata “Veneto Sviluppo S.p.A.” (la “Società”).

##### **Art. 2 (Assoggettamento della Società al controllo analogo della Regione)**

1. La Società è costituita per operare esclusivamente nell’ambito dei compiti istituzionali fissati con legge regionale istitutiva 3 maggio 1975, n. 47 (le “**Finalità Istituzionali**”), e sotto il controllo analogo, ai sensi di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ss.mm.ii., della Regione del Veneto (di seguito, per brevità, la “**Regione**”), che vi partecipa in via totalitaria ed esclusiva.

2. Più in particolare, la Regione esercita sulla Società un controllo analogo a quello da essa esercitato sulle proprie articolazioni interne, in conformità ai principi di cui alla Direttiva 2014/24/UE, all’art. 7, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ed all’art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e comunque in conformità ai principi della normativa unionale ed interna in materia di affidamenti *in house providing* (il “**Controllo Analogo**”).

3. L’esercizio del Controllo Analogo avviene mediante l’attribuzione all’Assemblea e al socio unico delle competenze e dei poteri di controllo indicati, fra l’altro, nell’articolo 15 del presente Statuto.

4. La Regione, esercitando il Controllo Analogo su Veneto Sviluppo S.p.A., lo esercita, per suo tramite, anche sulle società da essa controllate (e a loro volta assoggettate al suo Controllo Analogo) destinatarie di affidamenti diretti secondo le previsioni del diritto comunitario e della legislazione nazionale vigenti in materia di *in house providing*.

##### **Art. 3 (Sede)**

1. La Società ha sede legale in Venezia (VE).

2. È facoltà dell’organo amministrativo istituire e sopprimere sedi secondarie, uffici, agenzie e rappresentanze in Italia e all’estero.

3. Il domicilio del socio unico è quello risultante dai libri sociali.

##### **Art. 4 (Durata)**

1. La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2075 (duemilasettantacinque), salve proroghe.

##### **Art. 5 (Oggetto sociale)**

1. La Società opera a supporto della Regione e dei suoi Enti, nell’ambito delle Finalità Istituzionali e nel rispetto delle direttive da essa impartite nell’esercizio del Controllo Analogo. Essa, nei limiti imposti dalla Costituzione italiana e dalla legislazione comunitaria e statale in materia, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47, e nel quadro delle politiche di programmazione regionale, concorre, anche per il tramite di ulteriori società da essa controllate o partecipate:

a) alla promozione dello sviluppo economico e sociale del Veneto, quale strumento di attuazione della programmazione regionale;

b) alla promozione dell’attiva presenza e competitività, nei mercati interni ed esteri, delle imprese ed enti con sede e/o stabilimento nel territorio del Veneto, anche collaborando con soggetti pubblici e privati, secondo gli indirizzi della programmazione regionale;

c) alla promozione della formazione e del consolidamento delle strutture finanziarie delle imprese con sede e/o stabilimento nel territorio del Veneto;  
d) all'attrazione degli investimenti nel territorio del Veneto, anche per favorire il superamento degli squilibri territoriali e settoriali esistenti;  
e) ad agire in contesti aziendali, anche sostenendo operazioni innovative come l'acquisizione di imprese da parte dei dipendenti;  
f) alla promozione e al sostegno di iniziative di reindustrializzazione;  
g) all'accrescimento e al consolidamento dei livelli di occupazione, con particolare attenzione a quella giovanile e femminile, al fine di migliorare la competitività del sistema produttivo.

2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 che precede, Veneto Sviluppo S.p.A., in qualità di capogruppo, provvede alla gestione delle proprie partecipazioni. Veneto Sviluppo S.p.A. può acquisire nuove partecipazioni strategiche in altre società esclusivamente previa autorizzazione assembleare, preceduta da apposita delibera della Giunta Regionale. Si prescinde dall'autorizzazione quando le partecipazioni in altre società hanno mera finalità di investimento temporaneo, come definito nell'apposito regolamento per gli investimenti, e delle quali viene data informazione nel budget economico annuale e nel bilancio di esercizio.

3. Veneto Sviluppo S.p.A. può altresì, anche per il tramite di proprie controllate, in conformità alla vigente normativa e ai relativi statuti, e con la finalità pubblica di supporto al sistema produttivo e di sviluppo economico, imprenditoriale ed occupazionale, in primis del territorio regionale:

a) promuovere e gestire fondi di *private equity* e *private debt* destinati alla crescita e al consolidamento, in via prevalente, delle piccole e medie imprese operanti sul territorio regionale, con raccolta estesa a investitori istituzionali;  
b) investire in quote di fondi di *private equity* e *private debt*, anche gestiti da proprie società controllate di gestione del risparmio;  
c) investire in partecipazioni e strumenti di debito delle imprese venete attraverso operazioni di *private equity* e *private debt* aventi carattere di investimento temporaneo;  
d) prestare consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese ed ancora della gestione di patrimoni, che presentino interesse per la realizzazione di programmi economici e di piani di sviluppo formulati dagli organi regionali;  
e) svolgere funzioni di cessione, anche *pro soluto*, al sistema creditizio, dei crediti per spese di investimento, certi, liquidi ed esigibili, vantati da piccole e medie imprese venete nei confronti del sistema degli enti locali e delle autonomie funzionali.

4. Al fine di contenere i costi e realizzare economie di scala, Veneto Sviluppo S.p.A. può accentrare l'esercizio di servizi finanziari, amministrativi, contabili e tecnici a favore di proprie società controllate, nell'ambito di apposite convenzioni di coordinamento dei servizi.

5. Veneto Sviluppo S.p.A. può altresì, previa autorizzazione assembleare, associarsi, direttamente o tramite le proprie controllate ad enti, istituti, organismi ed associazioni che abbiano scopi analoghi o affini al proprio e/o che operino nei settori di interesse regionale.

6. Nell'esercizio delle proprie attività, la Società opera con criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, assicurando l'attuazione del

principio delle pari opportunità.

7. La Società dovrà realizzare oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato nello svolgimento delle Finalità Istituzionali affidate dalla Regione con la legge regionale istitutiva 3 maggio 1975, n. 47.

In ogni caso, la produzione ulteriore eventualmente derivante dallo svolgimento di attività diverse dalle Finalità Istituzionali è consentita solo nel caso in cui permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso delle Finalità Istituzionali stesse.

#### **Art. 6 (Destinatari degli interventi)**

1. Gli interventi della Società di cui ai commi 1 e 3 del precedente articolo sono svolti, in ambito nazionale ed estero, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in favore di imprese, consorzi ed enti con sede o stabilimento nel territorio del Veneto, con lo scopo di favorire lo sviluppo del territorio e di promuovere il sistema economico veneto anche a livello nazionale e comunitario.

2. Gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo possono essere svolti anche in favore di imprese, consorzi ed enti con sede o stabilimento al di fuori del territorio del Veneto, qualora si tratti:

a) di interventi finalizzati alla realizzazione di programmi o al conseguimento di obiettivi di specifico interesse per il contesto socio-economico regionale;

b) di interventi in favore di società, nelle quali partecipino in misura rilevante imprese con sede e/o stabilimento nel territorio del Veneto.

3. Gli interventi della Società di cui alle lett. c) e d) del comma 3 del precedente art. 5 saranno prevalentemente indirizzati a favore di imprese con elevate potenzialità di sviluppo e con priorità per quelle che esercitano la loro attività nelle aree o nei settori da rafforzare, individuati dalla programmazione regionale.

4. In particolare, per quanto concerne gli interventi in ambito estero, la Società dovrà operare esclusivamente previa autorizzazione assembleare.

### ***Titolo II – PARTECIPAZIONE PUBBLICA TOTALITARIA, CAPITALE SOCIALE, PATRIMONIO***

#### **Art. 7 (Capitale sociale)**

Il capitale sociale è fissato in Euro 113.772.670,00 (centotredicimilionesettecentosettantaduemilaseicentoseventanta virgola zero zero) e suddiviso in numero 7.158.303 (settemilionicentocinquantomilatrecentotre) azioni ordinarie, prive di valore nominale, per le quali la Società non emette i relativi titoli. La qualità di socio è quindi provata dall'iscrizione nel Libro dei soci ed i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.

#### **Art. 8 (Azioni)**

1. Le azioni sono indivisibili e nominative.

2. La Società è partecipabile esclusivamente dalla Regione.

3. È pertanto da considerarsi inefficace, nei confronti della Società, ogni trasferimento della titolarità delle azioni (anche per effetto di negozi giuridici a ciò non principalmente finalizzati, e così – a titolo meramente esemplificativo – di fusioni o scissioni) e/o costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse (il “**Trasferimento**”), idoneo a far venir meno il carattere totalitario ed esclusivo della partecipazione della Regione al capitale e/o la soggezione della Società al Controllo Analogico della Regione stessa.

4. È fatto, quindi, divieto di iscrizione nel Libro dei Soci di ogni

Trasferimento effettuato in violazione delle previsioni di cui al presente articolo. Ogni Trasferimento in violazione di dette disposizioni non sarà, pertanto, opponibile alla Società e non consentirà l'esercizio dei diritti sociali da parte del beneficiario.

**Art. 9 (Patrimoni destinati)**

1. La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del c.c.

2. La deliberazione costitutiva è adottata dall'organo amministrativo.

**Art. 10 (Strumenti finanziari e obbligazioni)**

1. La Società, con delibera dell'Assemblea in sede straordinaria, può emettere strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea degli azionisti. In tal caso, la stessa Assemblea straordinaria approva le modifiche statutarie che disciplinano le modalità e le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

2. La Società, con deliberazione dell'organo amministrativo, può emettere prestiti obbligazionari non convertibili.

***Titolo III - ORGANI SOCIALI***

**Capo I - ASSEMBLEA**

**Art. 11 (Convocazione dell'assemblea)**

1. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o altrove, anche in comune diverso da quello in cui la società ha la propria sede, purché situato all'interno del territorio della Regione.

2. La convocazione viene effettuata mediante avviso comunicato al socio tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (posta elettronica certificata, fax, telegramma, ovvero posta elettronica che consenta la prova dell'avvenuta ricezione del messaggio da parte del destinatario; per tali modalità di convocazione, si farà riferimento agli indirizzi comunicati dal socio alla società e risultanti da Libro dei soci) almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, e deve indicare la data, l'ora e il luogo in cui si svolgerà l'Assemblea, l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione di un giorno diverso per l'eventuale seconda convocazione.

3. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società o sia comunque previsto dalla normativa pro tempore vigente.

4. In ogni caso la Regione può, nell'esercizio del Controllo Analogo sulla Società, provvedere in qualsiasi momento a convocare direttamente ed autonomamente l'Assemblea, fissandone l'ordine del giorno.

5. L'Assemblea, in sede ordinaria o straordinaria, può riunirsi anche mediante videoconferenza e/o teleconferenza, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, purché siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento. In particolare, sono condizioni per la validità delle assemblee in videoconferenza e/o teleconferenza che:

- sia consentito di accertare l'idoneità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare ed accertare i risultati delle votazioni;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicate nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea riunita ai sensi dell'articolo 2366, comma quarto, del codice civile) le modalità e/o le forme del collegamento video-audio.

I partecipanti all'assemblea collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione. L'Assemblea è convocata e si ritiene svolta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

#### **Art. 12 (Assemblea Totalitaria)**

1. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipano all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

#### **Art. 13 (Presidenza e segretario dell'assemblea)**

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di organo collegiale.
2. Per la redazione del verbale, quando non sia effettuata da un notaio, il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio né amministratore.
3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare o proclamare i risultati delle votazioni.

#### **Art. 14 (Verbale dell'assemblea)**

1. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.
2. Il verbale deve indicare:
  - la data dell'assemblea;
  - l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato;
  - le modalità e i risultati delle votazioni;
  - l'identità dei votanti con la precisazione del voto favorevole, contrario o di astensione;
  - su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
  - su espressa richiesta del socio, il resoconto integrale delle sue dichiarazioni.
3. Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee e gli estratti del medesimo certificati conformi dal Presidente e dal Segretario fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

#### **Art. 15 (Competenze assembleari e strumenti di Controllo Analoghi)**

1. L'Assemblea delibera in sede ordinaria sulle materie indicate dalla legge e secondo le previsioni del presente statuto, tra cui la nomina del revisore legale e la fissazione del relativo compenso, l'esercizio dell'azione di responsabilità, l'approvazione del bilancio, la destinazione degli utili, le autorizzazioni imposte dalla legge o dallo Statuto per il compimento di specifici atti di gestione, nonché sugli argomenti riconducibili all'esercizio del Controllo Analoghi e su quelli che l'organo amministrativo vorrà sottoporre alla sua

approvazione, anche in deroga all'art. 2380 bis cc..

2. Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea riunita in sede ordinaria le decisioni gestorie aventi ad oggetto le scelte strategiche e le decisioni significative relative alle controllate della Società in regime *in house providing* da parte della Regione. In particolare, al fine di garantire alla Regione, per il tramite della Società, la possibilità di esercitare il Controllo Analogo indiretto su queste ultime, sono attribuite alla competenza esclusiva dell'Assemblea tutte le decisioni relative all'esercizio, da parte di Veneto Sviluppo S.p.A., del voto nelle assemblee delle società da essa controllate in regime *in house providing*.

3. Al fine di consentire l'esercizio del Controllo Analogo, l'Assemblea ordinaria è sempre convocata, per deliberare in merito alle decisioni gestorie concernenti:

- (a) l'approvazione del piano strategico e industriale triennale predisposto dall'organo amministrativo;
- (b) l'approvazione del *budget* economico annuale predisposto dall'organo amministrativo e comprensivo di relazione programmatica annuale entro e non oltre il primo quadrimestre dell'anno di riferimento;
- (c) approvazione del piano annuale e pluriennale degli investimenti e delle alienazioni predisposti dal Consiglio di Amministrazione, con parere di adeguatezza del Collegio Sindacale;
- (d) l'assunzione e la dismissione (a qualsiasi titolo) di partecipazioni strategiche;
- (e) l'acquisizione e la dismissione di aziende, rami d'azienda, purché comportino, singolarmente considerate, l'impegno o il disimpegno di un ammontare di risorse superiore ad una quota globale del 15% (quindici per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, e che non fossero già contemplate dall'ultimo piano strategico e industriale o dall'ultimo *budget* annuale approvati;
- (f) l'approvazione dei regolamenti interni (o del regolamento) aventi ad oggetto le modalità di assunzione, gestione e dismissione di partecipazioni societarie o assimilabili temporanee di minoranza di cui alla lettera c del comma 3 dell'art. 5 del presente Statuto, di quote di fondi di *private equity* o *private debt* di cui alla lettera b del comma 3 dell'art. 5 del presente Statuto, di titoli di debito di cui alla lettera c del comma 3 dell'art. 5 del presente Statuto, di crediti di cui alla lettera e del comma 3 dell'art. 5 del presente Statuto; fino all'approvazione di detti regolamenti le operazioni in questione devono essere approvate dall'Assemblea;
- (g) l'accensione o la concessione di finanziamenti o di garanzie, purché comportino, singolarmente considerate, l'impegno o il disimpegno di un ammontare di risorse superiore al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, e che non fossero già contemplate dall'ultimo piano strategico e industriale o dall'ultimo *budget* economico annuale approvati;
- (h) approvazione degli atti negoziali di valore superiore al 20% (venti per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato (diversi da quelli di cui alle precedenti lettere);

- (i) direttive indirizzate alle società controllate e assoggettate al controllo analogo destinatarie di affidamenti diretti dalla Regione secondo le previsioni del diritto comunitario e della legislazione nazionale vigenti in materia di *in house providing*.

4. Ancora al fine di consentire l'esercizio del controllo contestuale, è consentito al socio di effettuare le seguenti attività di controllo:

- i. procedere a controlli ispettivi, anche mediante verifiche periodiche sugli atti e/o le determinazioni adottate dall'organo amministrativo e dal direttore generale (ove presente), nonché dell'intera documentazione sociale;
- ii. richiedere ogni chiarimento utile agli amministratori, al direttore generale (ove presente), al personale competente in merito all'andamento della gestione ed al compimento di singole operazioni condotte dalla Società;
- iii. acquisire informazioni dal Collegio Sindacale, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e dall'organismo di vigilanza *ex d.lgs. 231/2001*, ove nominato, anche mediante incontri con un proprio rappresentante;
- iv. richiedere all'organo amministrativo, ed ottenere da esso, relazioni specifiche su aspetti dell'attività sociale;
- v. partecipare come uditore, mediante un proprio rappresentante, alle sedute del consiglio di amministrazione.

5. Al fine di consentire l'esercizio del controllo *ex post*, l'organo amministrativo della Società predisponde:

a) una relazione semestrale sull'attività svolta e su quella in corso di attuazione riferita alla gestione delle partecipazioni e alle attività di cui all'art. 5 da inviare alla Giunta regionale entro 90 giorni dalla scadenza del semestre di riferimento, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47, evidenziando eventuali scostamenti rispetto agli atti programmazione ed agli indirizzi preventivamente approvati dall'Assemblea stessa, con particolare riferimento a quelli che possano far prevedere squilibri finanziari non rimediabili con risorse proprie, corredata dalle azioni correttive proposte dall'organo amministrativo per porre rimedio agli scostamenti e agli squilibri finanziari riscontrati. In tale ultimo caso, l'Assemblea esprimerà le proprie determinazioni e potrà impartire indirizzi sulle azioni da intraprendere per tali finalità e l'organo amministrativo ne sarà vincolato;

b) la rendicontazione in sede di assemblea di bilancio degli obiettivi assegnati dalla Regione nel Documento di Programmazione Economico- Finanziaria Regionale (DEFRR) ovvero mediante altri provvedimenti amministrativi sulla base della legislazione vigente.

6. Le decisioni dell'organo amministrativo che importino modifica o violazione delle decisioni assunte dall'Assemblea o delle direttive impartite dalla Regione sono invalide e costituiscono un grave inadempimento degli obblighi gravanti sugli amministratori in forza dello statuto, cui consegue l'immediata revocabilità degli amministratori che non vi si sono opposti e il venir meno del loro diritto al compenso relativo all'esercizio in cui tali decisioni sono state assunte. Coloro che hanno il potere di rappresentanza esterna della società sono obbligati ad astenersi dal darvi esecuzione. La mancata o infedele esecuzione delle decisioni assunte dall'assemblea costituisce, a propria volta, un grave inadempimento degli obblighi gravanti

sugli amministratori in forza dello Statuto, cui consegue l'immediata revocabilità degli amministratori che non vi si sono opposti e il venir meno del loro diritto al compenso relativo all'esercizio in cui tali decisioni sono state assunte.

7. L'Assemblea, riunita in sede straordinaria, infine, delibera su tutte le materie espressamente per le quali tale modalità sia richiesta dalla legge, incluse tutte le decisioni che comportino modificazioni dell'atto costitutivo ovvero dello Statuto, gli aumenti di capitale, la trasformazione, la fusione e la scissione della Società, il trasferimento della sua sede all'estero.

## **Capo II – ORGANO AMMINISTRATIVO**

### **Art. 16 (Composizione)**

1. L'amministrazione della Società è di norma affidata, ai sensi dell'art. 2380, primo comma, c.c., nonché del secondo comma dell'art. 11 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ad un amministratore unico, nominato dal Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 2449 c.c..

2. L'assemblea può, tuttavia, con delibera espressamente motivata con riferimento a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e che tenga conto delle esigenze di contenimento dei costi, disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio d'Amministrazione, composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, nominati dal Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 2449 c.c., assicurando la rappresentanza delle minoranze. In particolare conformemente al quarto comma dell'art. 11 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, qualora la Società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, d.lgs. 19.8.2016, n. 175, nonché alla struttura di cui all'articolo 15 del medesimo decreto.

3. I componenti dell'organo amministrativo debbono, a pena di ineleggibilità e (successivamente all'entrata in carica) di decadenza, possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia espressamente previsti dalla normativa di riferimento, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, oltre che dal presente Statuto.

4. L'Amministratore Unico, ovvero i Consiglieri, in caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, devono presentare documentazione attestante un'esperienza complessiva maturata di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività professionali o accademiche ovvero gestionali o di controllo o dirigenziali in organismi pubblici o privati.

5. L'Amministratore Unico, ovvero i Consiglieri, restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e comunque fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di carica e sono rieleggibili.

6. La Regione procede alla nomina dei componenti degli organi della Società da eleggere in forza dei propri poteri di socio e nell'esercizio del Controllo Analogico sulla stessa secondo le previsioni della L.R. 22 luglio 1997, n. 27, "Procedure per la nomina e la designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e ss.mm., nonché dell'art. 11 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

7. In caso di dimissioni, decadenza o revoca di uno o più membri dell'organo amministrativo, il Consiglio Regionale provvederà alla relativa sostituzione.

8. La revoca o le dimissioni della maggioranza dei consiglieri, comportano la decadenza dell'intero organo amministrativo.

9. Agli amministratori, per quanto concerne possibili situazioni di conflitto di interesse, si applica la disciplina prevista dagli artt. 2390 e 2391 c.c. e le previsioni contenute nei regolamenti di cui all'art. 15, comma 3, lett. f) del presente statuto, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 5, della L.R. 47/1975.

#### **Art. 17 (Cariche)**

1. Qualora l'organo amministrativo sia collegiale, il Consiglio di Amministrazione elegge il proprio Presidente fra i propri membri, ove non vi abbia provveduto la Regione.

2. L'Amministratore Unico, ovvero il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, è il legale rappresentante della Società.

3. Il Vicepresidente, nominato dal Presidente fra gli altri membri, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o di impedimento anche del Vicepresidente, le funzioni del Presidente sono assolte dal Consigliere più anziano di età che non sia assente o impedito, a meno che il Consiglio di Amministrazione non le attribuisca ad altro dei suoi membri. In caso di sostituzione del Presidente da parte del Vicepresidente e di altro Consigliere, non è previsto a loro favore il riconoscimento di compensi aggiuntivi.

4. L'Amministratore Unico, ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nomina un Segretario, scelto anche tra persone ad esso estranee, che conserverà l'incarico per il periodo stabilito all'atto stesso della sua nomina. Tale funzione può essere attribuita anche al Direttore Generale, se nominato, o ad altro dipendente della società. In caso di assenza o impedimento del Segretario, l'organo amministrativo ne designa il sostituto.

5. La firma sociale spetta all'Amministratore unico ovvero al Presidente o a chi lo sostituisce.

6. Con apposita deliberazione dell'organo amministrativo e, se necessario, con procura notarile, la firma singola o congiunta può essere conferita, per determinati atti o categorie di atti, ad altri membri del Consiglio, al Direttore Generale o ad altri dipendenti.

#### **Art. 18 (Convocazione e adunanze dell'organo amministrativo)**

1. L'organo amministrativo, nel caso in cui sia costituito dal Consiglio di Amministrazione, viene convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci con avviso che deve essere inviato al domicilio di ciascun Consigliere, ed il cui ordine del giorno va comunicato anche al socio (al fine della eventuale partecipazione come uditore di un suo rappresentante), tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento (posta elettronica certificata, *fax*, telegramma, ovvero posta elettronica che consenta la prova dell'avvenuta ricezione del messaggio da parte del destinatario; per tali modalità di convocazione, si farà riferimento, oltre che ai domicili risultanti dai libri sociali, ai recapiti agli indirizzi comunicati alla società) il tutto almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, salvo i casi di urgenza, per i quali si può prescindere da tale termine (purché sia comunque garantito un preavviso di almeno 24 ore), nonché dai mezzi di notifica suindicati, purché i mezzi effettivamente utilizzati per la comunicazione garantiscano comunque la prova dell'avvenuto ricevimento.

2. Ai fini di consentire l'esercizio del Controllo Analogico, in qualsiasi momento l'organo amministrativo può anche essere convocato dal socio, che

ha diritto di intervenire alla seduta, pur senza diritto di voto. Ove l'organo amministrativo sia monocratico, la convocazione si traduce nell'obbligo dell'Amministratore Unico di decidere in merito a quanto posto all'ordine del giorno dal socio, in presenza dello stesso e del Collegio Sindacale, eventualmente dopo averne con lui discusso, dando atto a verbale di quanto compiuto.

3. L'organo amministrativo può riunirsi anche in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza, con l'ausilio delle relative tecnologie, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e visionare, ricevere o trasmettere documenti; verificandosi questi requisiti, l'organo amministrativo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente o chi lo sostituisce.

4. L'organo amministrativo, qualora sia collegiale, si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

5. Le adunanze sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci.

#### **Art.19 (Deliberazioni e verbali)**

1. Le deliberazioni dell'organo amministrativo, se collegiale, sono assunte a votazione palese.

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

3. Delle adunanze e deliberazioni dell'organo amministrativo, nonché delle relative determine, se monocratico, deve essere redatto processo verbale, da trascriversi sul relativo Libro e da sottoscrivere (ove l'organo sia collegiale) da chi le presiede e dal Segretario. Non necessitano di verbalizzazione gli atti di natura esecutiva.

4. Tale Libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi da chi le presiede e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

#### **Art. 20 (Attribuzioni dell'organo amministrativo)**

1. L'organo amministrativo è investito di ogni più ampio potere per la gestione della Società e provvede a tutto quanto non sia riservato all'Assemblea dalla legge o dallo Statuto. È inoltre attribuita all'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2365 c.c., previa informativa ai soci, la competenza circa l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative obbligatorie, che non comportino valutazioni discrezionali in merito alle modalità di recepimento delle stesse.

2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione agisce nell'ambito di quanto previsto dal piano strategico e industriale triennale e nel rispetto del *budget* annuale, così come approvati dall'Assemblea. Nei suddetti documenti sono definiti i programmi e gli obiettivi annuali ed è determinato il piano degli investimenti conseguenti.

3. L'organo amministrativo può altresì nominare direttori e procuratori per determinati atti o categorie di atti. 4. Il Consiglio di Amministrazione, salva l'attribuzione, preventivamente autorizzata dall'Assemblea, di deleghe al Presidente, può attribuire deleghe di gestione ad un solo Consigliere.

5. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, non possono essere delegate le decisioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto generale organizzativo, amministrativo e contabile della Società (salvo il rispetto le competenze dell'Assemblea e delle direttive impartite

- dalla Regione nell'esercizio del Controllo Analogo);
- le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile (salvo il rispetto delle competenze dell'Assemblea e delle direttive impartite dalla Regione nell'esercizio del Controllo Analogo);
  - la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale, dei vice-Direttori Generali ove presenti e degli altri dipendenti (salvo il rispetto delle competenze dell'assemblea);
  - l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari (salvo il rispetto delle competenze dell'Assemblea e delle direttive impartite dalla Regione nell'esercizio del Controllo Analogo);
  - l'assunzione e la cessione di partecipazioni (salvo il rispetto delle competenze dell'Assemblea e delle direttive impartite dalla Regione nell'esercizio del Controllo Analogo);
  - l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di uffici, agenzie, rappresentanze nonché sedi secondarie;
  - la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione e sede;
  - la costituzione di patrimoni destinati ai sensi dell'art. 9 dello Statuto;
  - la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di controllo interno.

#### **Art. 21(Compenso)**

1. All'Amministratore Unico, ovvero ai Consiglieri, spetta un compenso oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni, che è determinato dall'Assemblea nel rispetto delle applicabili previsioni di legge nazionali e regionali.

2. I compensi da attribuire per le deleghe e per gli incarichi di cui all'art. 20 comma 4 del presente Statuto, sono determinati ai sensi del comma 3 dell'art. 2389 c.c., entro un importo massimo di spesa preventivamente deliberato annualmente dall'Assemblea.

3. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

4. È fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato.

5. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

#### **Art. 22 (Disposizione transitoria in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione)**

1. Fino ad avvenuta prima nomina dell'organo amministrativo della Società successiva all'uscita dei soci privati dalla compagine societaria, in attuazione della legge regionale 4 luglio 2023 n. 14, la Società è guidata in regime di *prorogatio* da un Consiglio di Amministrazione composto dai tre membri di nomina regionale facenti parte dell'ultimo Consiglio di Amministrazione espressione anche dei soci privati.

#### **Capo III - COLLEGIO SINDACALE**

### **Art. 23 (Composizione)**

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti nominati dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 2449 c.c.. I sindaci devono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione come previsto da ogni normativa di riferimento, anche regolamentare, pro tempore vigente e/o dal presente statuto.

2. I membri così nominati potranno essere revocati soltanto dal Consiglio regionale e nei limiti di legge.

3. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, la società assicura il rispetto della composizione degli organi di controllo secondo quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal regolamento emanato in attuazione dell'art. 3, comma 2, di cui al DPR 30 novembre 2012 n. 251. La quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un terzo del numero dei componenti dell'organo. Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti degli organi di controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

4. L'Assemblea, all'atto della loro nomina, ne fissa l'emolumento annuale valido per l'intero periodo di durata del loro incarico.

5. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica e sono rieleggibili.

### **Art. 24 (Doveri del Collegio Sindacale)**

1. Il Collegio Sindacale:

a) vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili adottati dalla Società e sul rispetto, da parte dei membri dell'organo amministrativo, delle direttive impartite dalla Regione nell'esercizio dei propri poteri di Controllo Analogico;

b) vigila sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni; accerta l'efficacia delle strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento tra le stesse; accerta, in particolare, l'efficacia delle strutture e delle funzioni coinvolte nel controllo della rete distributiva;

c) valuta il grado di adeguatezza e il regolare funzionamento delle principali aree organizzative;

d) promuove interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità riscontrate.

2. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

3. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici nel rispetto delle modalità di cui all'art. 18.3 del presente statuto.

### **Art. 25 (Revisione legale dei conti - controllo contabile)**

1. La revisione legale dei conti della Società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

2. L'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo nel corso dell'incarico.

3. Il revisore o la società di revisione devono possedere i requisiti di indipendenza e obiettività previsti dalle leggi vigenti e dai regolamenti in materia.

4. L'incarico deve avere la durata prevista dalla vigente normativa con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio oggetto dell'incarico.

#### ***Titolo IV - DIREZIONE GENERALE***

##### **Art. 26 (Direzione generale)**

1. L'organo amministrativo può nominare un Direttore Generale avente i requisiti di capacità ed esperienza necessari, stabilendone il compenso (ed è tenuto a provvedervi, ove così richiesto dall'Assemblea). La nomina del Direttore Generale richiede in ogni caso la previa autorizzazione dell'Assemblea, anche in merito al nominativo individuato e all'entità massima del relativo compenso.

2. Il Direttore Generale, ove nominato, sovrintende a tutti gli uffici della Società ed all'attività gestionale-tecnico-amministrativa, nell'osservanza delle indicazioni date dall'organo amministrativo (che può avocare a sé, come altresì revocare, qualsiasi suo atto) e delle linee strategiche e direttive impartite dalla Regione nell'esercizio dei propri poteri di Controllo Analogo. Egli inoltre sovrintende all'attuazione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili individuati dall'organo amministrativo nell'osservanza delle indicazioni date dalla Regione stessa nell'esercizio dei medesimi poteri.

3. Il Direttore Generale riporta direttamente all'organo amministrativo e può essere convocato a riferire in merito agli affari della Società, in qualsiasi momento, anche dall'Assemblea.

4. L'organo amministrativo può altresì nominare uno o più vice-Direttori Generali, che coadiuvano il Direttore Generale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituiscono, in caso di sua assenza o impedimento, con le modalità stabilite dall'organo amministrativo stesso. L'individuazione dei vice-Direttori Generali richiede la previa autorizzazione dell'Assemblea, anche in merito ai nominativi individuati ed all'entità massima dei relativi compensi.

#### ***Titolo V - ESERCIZIO E BILANCIO***

##### **Art. 27 (Bilancio)**

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio in conformità alle prescrizioni di legge.

##### **Art. 28 (Ripartizione degli utili)**

1. Gli utili dell'esercizio verranno destinati come segue:

- a) il 5 per cento alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale;
- b) il 20 per cento alla riserva straordinaria;

2. Gli utili residui sono reinvestiti – coerentemente con le direttive impartite dalla Regione, in sede assembleare – per il perseguimento delle Finalità

Istituzionali e per lo sviluppo dell'economia del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1 bis, della L.R. n. 47/1975.

**Art. 29 (Liquidazione)**

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

***Titolo VI - DISPOSIZIONI FINALI***

**Art. 30 (Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza)**

1. Con riguardo ai casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza e per la gestione dei conflitti di interesse, si ha qui per richiamato tutto quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia, per il cui rispetto la Società elabora apposite policy interne.

2. I dirigenti e gli altri dipendenti della Società possono ricoprire cariche di amministratori, sindaci, liquidatori di ulteriori società o enti di qualsiasi natura solo con la preventiva autorizzazione espressa della Società o su mandato di questa; in quest'ultimo caso, essi debbono versare alla Società gli emolumenti percepiti per le cariche assunte. La previsione di cui al presente comma non si applica per l'assunzione di cariche in società controllate da Veneto Sviluppo S.p.A. destinatarie di affidamenti diretti *in house* da parte della Regione, nelle quali le nomine spettano alla Regione stessa.

**Art. 31 (Rimozione)**

1. Lo stato di incompatibilità o di ineleggibilità degli amministratori è accertato – ove non vi abbia autonomamente ed immediatamente provveduto l'organo amministrativo stesso – dal Collegio Sindacale. L'organo amministrativo, presone atto, fissa le modalità ed i termini con i quali gli amministratori eletti (o in carica) debbono provvedere a rimuovere gli stati incompatibilità o di ineleggibilità di cui si tratti; ove l'organo amministrativo non vi provveda entro 21 (ventun) giorni a far data da quello in cui il Collegio Sindacale abbia accertato lo stato in questione, il Collegio Sindacale stesso convoca l'Assemblea perché si pronunci sul punto. Restano ferme le norme di legge inderogabili in materia.

2. Il perdurare dello stato di ineleggibilità o incompatibilità per oltre 15 (quindici) giorni oltre il termine fissato dall'organo amministrativo o dall'assemblea per la relativa rimozione o per oltre 60 (sessanta) giorni dopo quello in cui il Collegio Sindacale ne abbia inizialmente accertata la sussistenza comporta l'immediata decadenza dalla carica degli amministratori che ne siano affetti e la risoluzione immediata del relativo rapporto con la Società.

**Art. 32 (Rinvio)**

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Statuto, si applicano le norme che disciplinano le società per azioni.

F.to Nicola Pietrunti

" Fabrizio Spagna

" Paolo Talice